



Ministero della Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BATTIPAGLIA SALVEMINI”

Ai Docenti
Ai collaboratori del dirigente scolastico
al DSGA e ATA LORO
SEDI
All'Albo On line/Sito web

OGGETTO: ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI A. S. 2024/2025

Il D.M. 8 febbraio 2021, n. 5 regola la disciplina sugli esami di idoneità e sui passaggi all'interno del sistema nazionale d'istruzione. Tale norma riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di rivedere le scelte scolastiche effettuate, consentendo il passaggio a un diverso indirizzo di studi rispetto a quello intrapreso, nonché l'accesso alla classe richiesta da parte di alunni non frequentanti regolarmente la scuola. Negli esami di idoneità i candidati sostengono prove su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi precedenti a quella alla quale intendono accedere. Sono candidati, su richiesta delle famiglie, gli alunni privatisti che desiderano accedere a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione. La domanda di ammissione deve essere presentata dalle famiglie entro il 30 aprile 2025 con allegato il progetto didattico-educativo svolto. Per i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, vanno allegate anche le certificazioni rilasciate ai sensi della L. n. 104/1992 o della L. n. 170/2010, oltre al Piano Educativo Individualizzato (PEI) o al Piano Didattico Personalizzato (PDP). L'esame integrativo consente allo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado di frequentare un'altra scuola con diverso percorso, indirizzo, articolazione o opzione. Le prove vertono sulle discipline, o parti di esse, del corso di destinazione che non trovano corrispondenza con il percorso seguito in precedenza. Ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. n. 5/2021, “gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.” ESAMI DI IDONEITÀ NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Requisiti di ammissione Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. Inoltre, l'art. 2, c. 5 del D.M. n. 5/2021 prevede la possibilità, per gli alunni regolarmente iscritti e senza interruzioni nella frequenza, di essere ammessi, a seguito dello scrutinio finale, oltre che alla classe successiva, anche all'esame di idoneità per l'anno di corso ulteriore. Tale facoltà è riservata agli “alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo relazionale, su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe”. Possono accedere anche gli alunni che si sono ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di

istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria. Modalità di svolgimento L'esame si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario deliberato dal collegio dei docenti che individua anche i componenti delle commissioni d'esame. Questi ultimi vengono poi nominati dal dirigente scolastico. Le commissioni saranno composte: • per l'idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della secondaria di primo grado: da due docenti della scuola primaria • per l'idoneità alle classi seconde e terze della secondaria di primo grado: dai docenti del consiglio di classe corrispondente all'anno richiesto. In entrambi i casi, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. In presenza di candidati con disabilità, la commissione sarà integrata da un docente di sostegno. Le prove d'esame consisteranno in: • scuola primaria: due prove scritte (competenze linguistiche e logico-matematiche) e un colloquio; • scuola secondaria di primo grado: tre prove scritte (italiano, matematica e inglese) e un colloquio pluridisciplinare. Il giudizio sarà espresso come idoneo o non idoneo. In caso di esito negativo, i candidati potranno essere ammessi alla classe inferiore.

ESAMI INTEGRATIVI Gli esami integrativi consentono agli studenti di passare tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, mediante prove scritte e orali che riguardano esclusivamente le discipline non presenti nel percorso scolastico di provenienza. Il dirigente scolastico definisce e pubblica sul sito dell'istituto il calendario delle prove. La sessione unica d'esame si tiene nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, presso la scuola scelta dal candidato per la successiva frequenza. La commissione è composta da almeno tre docenti che rappresentino tutte le discipline oggetto d'esame. Possono sostenere gli esami integrativi: - gli alunni ammessi alla classe successiva che intendano cambiare indirizzo, articolazione o opzione; - gli alunni non ammessi che desiderino effettuare comunque un passaggio in una classe corrispondente di un altro indirizzo. Non è prevista ammissione agli esami integrativi nei percorsi quadriennali e nei percorsi di II livello per adulti. Per favorire il riorientamento e il successo formativo, gli studenti del primo anno possono richiedere: • entro il 31 gennaio; oppure • al termine del primo anno, dopo l'ammissione al secondo anno, l'iscrizione rispettivamente alla classe prima o seconda di un altro indirizzo di studio, senza necessità di sostenere esami integrativi. In questi casi, è previsto un colloquio presso la scuola ricevente, volto a individuare eventuali carenze formative, in particolare sulle discipline non presenti nel precedente percorso scolastico.

Per superare l'esame, è necessario ottenere una valutazione minima di 6/10 in ciascuna delle discipline oggetto di prova. Infine, si segnala l'importante pronunciamento del TAR del Lazio (sentenza n. 05847/2022) che ha confermato la legittimità dell'obbligo di sostenere esami integrativi per gli studenti che intendano passare a un altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione della classe corrispondente a quella di provenienza. Pur non trovando applicazione in alcune situazioni particolari (ad esempio, nel caso delle classi prime), la sentenza ha ribadito la funzione dell'esame come garanzia dei diritti dello studente, sia in termini di parità di trattamento, sia per accertare il conseguimento dei livelli di competenza necessari a un proficuo inserimento nel mondo del lavoro e/o nel percorso universitario, obiettivi propri del secondo ciclo di istruzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI • D.lgs. n. 297/1994, artt. 192 e 193 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado • Legge n. 62/2000 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione • D.M. n. 76/2005 – Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) della L. n. 53/2003) • Legge n. 296/2006, art. 1, c. 622 – Innalzamento dell'obbligo scolastico • D.lgs. n. 62/2017, art. 10, cc. 1, 4, 7 e art. 23 – Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (ai sensi della L. 107/2015, art.1, cc. 180 e 181, lett. i)) • D.l. n. 182/2020 – Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 • D.M. n. 5/2021 – Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta SAVIELLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse